

**Prot. n. AOODGPER 2692**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per il personale scolastico

Roma, 11 marzo 2010

**Oggetto:** D.D.G. 11 marzo 2010 – depennamento graduatorie esaurimento personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.

Nell'inviare il provvedimento in oggetto, con cui si dispone il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali che può giovare dell'istituto della mobilità professionale, si precisa che l'operazione viene effettuata automaticamente dal gestore del sistema informativo.

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota che viene pubblicata sul sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) e sulla rete intranet.

**IL DIRIGENTE**  
**f.to Bianca Artigliere**

Destinatari  
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali degli U.S.R.  
LORO SEDI



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per l'Istruzione*

*Direzione Generale per il personale scolastico*

*Al Direttore Generale*

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell'art. 1;
- VISTO il D.M. 42 dell'8 aprile 2009, con cui sono stati disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011;
- VISTO il D.M. 56 del 28 maggio 2009, con cui vengono costituite le graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011;
- VISTA la legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009/2010, in particolare l'art. 1, comma 4 -quiquies, secondo cui, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo che ha gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso;

## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

CONSIDERATO, che il personale docente ed educativo che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posto di insegnamento o classe di concorso, ad eccezione di quello di religione cattolica, può usufruire, a norma del vigente C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, dell'istituto della "mobilità professionale" per passare ad altro posto di ruolo o ad altra classe di concorso;

CONSIDERATO, che il citato personale che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 186/03, non può chiedere il passaggio ad altro posto o ad altra classe di concorso, ma solo al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo;

CONSIDERATO che il personale docente ed educativo, che per effetto del citato art. 1 c. 4 quinquies della legge n. 167/09 non può permanere nelle graduatorie ad esaurimento con decorrenza dal prossimo anno scolastico, deve essere depennato, con la medesima decorrenza, anche dalle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia dove eventualmente si trovi iscritto, in quanto tale fascia comprende, a norma dell'art.5, comma 3, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007, esclusivamente gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;

### DECRETA:

#### Articolo unico

- 1) Il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso è depennato, in applicazione dell'art. 1, comma 4 –quinquies della legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, dalle citate graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di I fascia dove eventualmente sia iscritto.
- 2) Il personale che ha stipulato contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica e che, ai sensi dell'art. 4, comma 1,

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

della legge 186/03, non può chiedere il passaggio ad altro posto o ad altra classe di concorso, ma solo al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, non è destinatario del deperimento previsto per il personale di cui al comma 1 che, invece, può fruire dell'istituto della mobilità professionale, a norma del vigente C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007.

Roma, 11 marzo 2010

IL Direttore Generale  
Luciano Chiappetta